

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PARERE
N. 014/23
D.D. 08.09.2023

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di **Amaro**.
Variante n.49 al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di approvazione n.21 del 17/07/2023.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

Il Comune di Amaro, con deliberazione consiliare n.32 del 28/11/2022, ha adottato la variante n.49 al PRGC, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della LR n.5/2007.

La Giunta regionale, con delibera n.768 del 19/05/2023, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della LR n.5/2007, ha ritenuto di esprimere, in merito allo strumento urbanistico adottato, n.7 riserve vincolanti, facendo proprio il parere n.09/23 del 15/05/2023 del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

La succitata deliberazione della Giunta regionale è stata trasmessa al Comune di Amaro con comunicazione prot. n.299619 del 22/05/2023.

A seguito del deposito di atti ed elaborati della variante n.49 al PRGC adottata, entro i termini previsti per legge, come risulta dalla deliberazione consiliare di approvazione n.21 del 17/07/2023, è stata presentata una osservazione.

Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/07/2023, ha approvato la variante n.49 al PRGC, introducendovi le modifiche derivanti dal recepimento delle riserve regionali e dalla pronuncia sulla osservazione presentata.

Per quanto riguarda la procedura di Valutazione ambientale strategica, la Giunta comunale, in qualità di autorità competente, con deliberazione n.53 del 14/07/2023, ha espresso favorevolmente il proprio parere

motivato ai sensi dell'art. 15, co. 1, del D.Lgs. n.152/2006, ritenendo condivisibili i contenuti riportati sull'elaborato recante "Controdeduzioni ai pareri degli enti competenti in materia ambientale" e, in particolare, a quelle riferite alle osservazioni formulate da ARPA. Nella deliberazione di approvazione n.21 del 17/07/2023, il Consiglio comunale ha condiviso e assunto le risultanze di suddetto parere motivato oltre che i contenuti dell'elaborato richiamato.

Per quanto attiene alla Valutazione d'incidenza, la non necessità di attivarne la procedura, già espressa nella deliberazione di adozione della presente variante, è stata confermata dal parere della Regione/Servizio valutazioni ambientali prot. SVA/VAS/856 del 04/07/2023, formulato ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n.152/2006, laddove si precisa che "nulla è dovuto ai sensi dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n.357, perché il piano non rientra nei casi disciplinati dall'art.2 dell'All.1 della DGR 1323/2014".

Si dà atto al Comune di aver raggiunto l'intesa necessaria al previsto mutamento di destinazione di beni afferenti al demanio idrico regionale (riconfigurazione funzionale da zona agricola E2.2 a zona industriale di interesse regionale D1 per il punto di modifica Z2), come disposto dalla LR n.5/2007, all'art. 63 bis, co. 13 (cfr. Delibera di Giunta Regionale n.887 del 09/06/2023, e sottoscrizione del Sindaco del Comune di Amaro e del Direttore centrale della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, in data 13/06/2023, del documento "Allegato sub 1" alla sopracitata delibera, denominato "Intesa tra il Comune di Amaro e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sulla Variante n.49 al PRGC").

A proposito dell'intesa, si precisa che il rinvio all'art. 63 sexies, co. 4, lett. b della LR n.5/2007, citato sia nella Delibera che nel suo Allegato, essendo riferimento pertinente alle varianti di livello comunale, è mero refuso: il riferimento è da intendersi operato all'art. 63 bis, co. 13, riguardante le varianti che, come quella in esame, coinvolgono il livello regionale di pianificazione.

La deliberazione consiliare di approvazione, corredata della relativa documentazione tecnica, è pervenuta al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, in forma completa, in data 27/07/2023.

Gli elaborati tecnici costituenti la variante in oggetto, come approvati, sono puntualmente elencati nell'atto deliberativo stesso.

Il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, con nota prot. n.446655/P del 01/08/2023, ha comunicato al Comune di Amaro l'avvio del procedimento, ai sensi di legge.

ESAME DELLA VARIANTE APPROVATA

Di seguito si riassumono le riserve vincolanti formulate dalla Giunta regionale, si sintetizzano le controdeduzioni dell'Amministrazione comunale, dando conto dell'esito del superamento delle stesse, ovvero, dove puntualmente motivato e richiamato, del non superamento e della conseguente necessità di introdurre modificazioni all'approvata variante al PRGC.

Si darà inoltre conto della rispondenza o meno, dell'accoglimento di osservazioni/opposizioni, alle disposizioni di cui al co. 17 dell'art. 63 bis della LR n.5/2007.

A) VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLE RISERVE REGIONALI

Riserva n.1 (Disallineamento delle previsioni a livello strutturale ed operativo)

Si ritiene necessario che le elaborazioni prodotte (Elab. P01, P1 e P3) vengano verificate e corrette garantendo coerenza di rappresentazione, così da rendere agevole il significato e l'evidenza delle modifiche introdotte, e coerenza tra il livello strutturale e quello operativo della Variante.

Si rilevano, infatti, alcune imprecisioni e disallineamenti tra l'individuazione dei punti di modifica sulla rappresentazione grafica della struttura di Piano (cfr. Elab. P01), la collegata rappresentazione grafica della struttura di Piano (cfr. Elab. P1) e quanto descritto in Relazione tecnico illustrativa (cfr. Elab. P3):

- il punto di modifica n.4 non esaurisce le corrispondenti variazioni introdotte sull'Elab. P1: le "aree produttive di interesse regionale in espansione", sull'Elab. P1, includono, ad ovest, anche "aree a dominante boschiva"; le porzioni residue di "Aree turistiche di interesse comunale", a sud e ad est, vengono inglobate entro "aree a dominante boschiva";

- l'indicazione della Ciclovìa, evidenziata graficamente ma priva di individuazione come "punto di modifica", ricomprende oltre al tratto dell'itinerario RECIR FVG 6/a - FVG8 (cfr. PREMOCI) anche una diramazione interna alle aree produttive.

Manca aderenza delle previsioni indicate sull'elaborato del Piano Struttura/Elab. P1 con quelle riportate sugli elaborati di Zonizzazione/P2.1 e P2.2, ove:

- la zona D1 si estende oltre le "Aree produttive di interesse regionale in espansione";
- la pista ciclabile che si innesta sul tracciato della Ciclovìa di interesse regionale, presenta tracciati discordanti.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune, in accoglimento della riserva regionale, verifica la rappresentazione delle previsioni introdotte sulle elaborazioni indicate (Elaborati P01, P1 e P3), specifica e fornisce dettaglio puntuale rispetto ai contenuti evidenziati, sia grafici che descrittivi, e ne garantisce coerenza previsionale.

Verifica del superamento della riserva

Si ritiene che attraverso le correzioni, le revisioni ed i perfezionamenti apportati, il Comune abbia risposto adeguatamente alla **Riserva n.1, che pertanto può considerarsi superata.**

Riserva n.2 (Obiettivi e Strategie)

In merito alla formulazione di Obiettivi e Strategie afferenti agli elementi strutturali introdotti, emerge la necessità di:

- una maggiore precisazione e contestualizzazione delle Strategie declinate per le "Aree produttive di interesse regionale di nuova iniziativa", da limitare per massima estensione alla luce dell'obiettivo di consumo zero dei suoli e della contestuale finalità di riutilizzo di unità produttive esistenti entro l'intero comparto di zone D1, e da implementare per azioni da mettere in atto alla luce di valutazioni di sostenibilità paesaggistica discendenti dal procedimento di adeguamento al PPR (cfr. indirizzi e direttive dei beni paesaggistici interessati, obiettivi di qualità dei morfotipi);
- ricondurre al 75% la quota di saturazione, indicata col 60%, delle aree produttive d'interesse regionale "*di nuova attuazione*", quale presupposto per la previsione di "*una seconda fase di espansione*" collegata alle Strategie per le "Direttrici di espansione delle aree produttive d'interesse regionale"; un tanto, in applicazione dei più recenti riferimenti normativi espressi e delineati all'art. 63 quinquies, co. 5, della LR n.5/2007;
- introdurre alcune puntuali correzioni alle definizioni, rendendole pertinenti ed uniformi.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune, accoglie la riserva regionale introducendo le precisazioni richieste: determina il "limite" delle "Direttrici di espansione delle aree produttive di interesse regionale" (cfr. Elab. P1 Schema delle strategie di Piano e sintesi degli elementi strutturali ed Elab. P1.1 Obiettivi e Strategie), individuandolo in prossimità dell'infrastruttura autostradale, ed integra le azioni finalizzate a garantire la coerenza paesaggistica degli interventi, riconoscendole nella "*salvaguardia degli elementi identitari che connotano il paesaggio fluviale*" oltre che nella "*conservazione e sviluppo degli elementi naturali e delle formazioni boscate*"; riconduce al 75% la quota di saturazione delle aree produttive d'interesse regionale di nuova attuazione e provvede ad apportare le correzioni evidenziate come indicato.

Verifica del superamento della riserva

A seguito delle integrazioni e delle modifiche apportate, la **Riserva n.2 si può considerare superata.**

Riserva n.3 (Disallineamento delle previsioni a livello operativo)

Dal raffronto tra l'individuazione dei punti di modifica sulla zonizzazione vigente (cfr. Elab. P02), la corrispondente restituzione sugli elaborati di Zonizzazione (cfr. Elaborati P2.1 e P2.2) e quanto descritto in Relazione tecnico illustrativa al cap. 3.1, si rilevano alcune imprecisioni e disallineamenti:

- la zona D1, in zonizzazione, è più ampia rispetto ai "Punti di modifica Z1 e Z2", andando ad inglobare Zone G2.1 residuali, a sud e ad est;
- il tracciato della "CICLOVIA E PISTA CICLABILE" associato al punto di modifica Z4 ed indicato in legenda degli elaborati di Zonizzazione unicamente come "Pista ciclabile", va verificato per tracciato riportato, per

destinazione delle zone su cui va ad incidere oltre che distinto per individuazione gerarchica (Ciclovie; Pista ciclabile).

Risulta, quindi, necessario verificare le indicazioni evidenziate e la progettualità dell'ambito, ricalibrandone coerentemente i contenuti e coordinandoli.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune, in accoglimento della riserva regionale, verifica la rappresentazione delle previsioni introdotte sulle elaborazioni indicate (Elaborati P02, P2.1 e P2.2, P3), specifica e fornisce dettaglio puntuale rispetto ai contenuti evidenziati, sia grafici che descrittivi, e ne garantisce coerenza previsionale.

Verifica del superamento della riserva

Si ritiene che attraverso le correzioni, le revisioni ed i perfezionamenti apportati, il Comune abbia risposto adeguatamente alla **Riserva n.3, che pertanto può considerarsi superata**.

Si precisa, inoltre, che la riclassificazione funzionale da zona E2.2 a zona D1 per il punto di modifica Z2 è confermabile (cfr. Elab. P02 Individuazione punti di modifica su zonizzazione vigente) in forza dell'intesa raggiunta con il Demanio Idrico Regionale, su cui si è già argomentato in sede di inquadramento amministrativo.

Riserve nn.4.1 e 4.2 (Assetto normativo, zona D1)

Dall'esame dell'art. 18 "Zona D1 Industriale ed artigianale di scala regionale", modificato ed integrato in sede di variante, emergono alcune labilità da risolvere:

- le nuove funzioni insediabili, collegate alle "attività ricettive e alberghiere", seppur precisate per ruolo "di servizio e supporto alle attività produttive", richiedono di essere maggiormente affinate in coerenza ai contenuti dell'art. 37 del PURG per il settore produttivo; conseguentemente, dovendo essere collegate e pertinenti unicamente a tali attività, andranno riformulate introducendo dopo "ricettive ed alberghiere" la specifica "per visitatori ed addetti" (Riserva n.4.1);
- alla lettera g. del punto 3 "DESTINAZIONI D'USO", le attività "di servizio" citate dopo quelle direzionali sono, di fatto, già elencate alla lettera b., seppur con una definizione non aggiornata; riconducendosi alle definizioni di cui all'art. 5 della LR n.19/2009, così da garantire chiarezza di contenuti, alla lettera g., dopo "attività direzionali", si stralcino le parole "e di servizio" e, alla lettera b., si sostituisca "attività artigianali di servizio per l'industria", con "servizi connessi alle funzioni produttive" (Riserva n.4.2).

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale accoglie i contenuti delle riserve e modifica l'art. 18 "Zona D1 Industriale ed artigianale di scala regionale" come puntualmente precisato.

Verifica del superamento delle riserve

A seguito dei perfezionamenti e delle modifiche apportate **le Riserve nn.4.1 e 4.2 sono superate**.

Si constata anche l'accoglimento della segnalazione resa, a titolo collaborativo, sull'introduzione operativa prospettata dalla Variante al punto 8. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI, riferita al "lotto afferente al Demanio Idrico della Regione FVG", che risulta stralciata dal dispositivo.

Riserva n.5 (Vincoli ambientali e territoriali)

Relativamente alle individuazioni grafiche proposte sull'elaborato A6 "Vincoli territoriali e ambientali" e all'articolazione testuale che le correda (cfr. cap. 2.4.5 dell'elaborato "P3 Relazione tecnico illustrativa"), si rende necessaria una revisione in grado di attualizzarne i contenuti, come di seguito si precisa:

- si sostituisca "AREE A VINCOLO PAESAGGISTICO", con "BENI PAESAGGISTICI TUTELATI PER LEGGE"; si rappresentino, in cartografia, le aree ascrivibili ai "Territori coperti da foreste e boschi", non rinvenibili, desumendole, come per le fasce di rispetto dai corsi d'acqua, dalle zone individuate e delimitate dal PPR;
- al fine di garantire coerenza e compatibilità con le disposizioni normative recentemente intervenute, si rimuovano i riferimenti superati o in contrasto con il vigente PGRA, stralciando le indicazioni riferite al PAI che, per la parte idraulica, hanno cessato la loro efficacia, mantenendola unicamente in relazione alle pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi;

- in Relazione, si stralcino i rinvii al "PRV art.5 (in applicazione del DM 1/4/1968)" introducendo i riferimenti alle disposizioni del PRITMML, art. 6, verificando anche le dimensioni delle fasce di rispetto indicate; sull'Elab. A6 si adeguino le definizioni riportate a quelle contenute all'art. 5 del PRITMML.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale accoglie i contenuti della riserva e perfeziona gli elaborati richiamati "introducendo le modifiche richieste".

Verifica del superamento della riserva

A seguito dei perfezionamenti e delle modifiche apportate, la **Riserva n.5 è da intendersi solo parzialmente superata.**

Infatti, a fronte della ridefinizione, sull'elaborato "A6 Vincoli territoriali e ambientali", delle "Aree soggette a vincolo PGRA", che includono l'Area fluviale (F), le aree a Pericolosità idraulica moderata (P1), media (P2) ed elevata (P3A e P3B), non è stata garantita coerenza con i corrispondenti contenuti riportati al cap. 2.4.5 dell'elaborato "P3 Relazione tecnico illustrativa", ove il testo, seppur riformulato, risulta impreciso e foriero di incertezze applicative laddove mantiene ancora alcuni riferimenti al PAI, citando le aree a pericolosità P3, e non le P3A e P3B restituite graficamente, e confermando il testo che rinvia "per le aree a pericolosità geologica e idraulica P1" alle "norme contenute nello strumento urbanistico comunale".

Proposta di modifiche necessarie al superamento della riserva

Al cap. 2.4.5 dell'elaborato "P3 Relazione tecnico illustrativa", il paragrafo "Aree a vincolo idraulico, geologico e valanghivo" è modificato:

- sostituendo le parole "Per le aree a pericolosità idraulica P2, P3 (...)", con le parole "Per l'Area fluviale (F) e le aree a pericolosità idraulica P1, P2, P3A e P3B (...).";
- stralciando l'ultima frase: "Per le aree a pericolosità geologica e idraulica P1 valgono le norme contenute nello strumento urbanistico comunale".

Riserva n.6 (Refusi)

Sull'Elab. "P3 Relazione tecnico illustrativa", vengono ravvisati alcuni refusi inerenti alle indicazioni degli elaborati progettuali e alle modifiche apportate alla zonizzazione: al fine di garantire con certezza la loro identificazione, si richiama la necessità di verificarne l'esatta corrispondenza in sede di approvazione (ad es. pagg. 44 e 45, l'elab. P1.1 va sostituito con P1; a pag. 46, le indicazioni riferite al punto di modifica Z4 vanno verificate ed uniformate a quelle riportate a pag. 57).

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale in accoglimento della riserva regionale verifica ed introduce le modifiche come puntualmente richiesto.

Verifica del superamento della riserva

A seguito dei perfezionamenti e delle modifiche apportate, la **Riserva n.6 si può considerare superata.**

Riserva n.7.1 (Coerenza con il PPR)

Dall'esame degli elaborati finalizzati all'adeguamento paesaggistico delle previsioni della variante al PPR, emergono alcune carenze rispetto alle valutazioni sviluppate, che, oltre a non rapportarsi esaustivamente con tutti gli obiettivi richiamati dal PPR, attengono precipuamente a un confronto reso in termini di "non contrasto" con indirizzi, direttive ed obiettivi.

Alla luce del modello per l'adeguamento di cui all'Allegato B al Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, si chiede invece al Comune un confronto col PPR che espliciti puntualmente:

- la coerenza con gli obiettivi statutari di cui all'art. 8, co. 2, delle NTA del PPR, nonché con indirizzi e direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 8, co. 5, delle NTA del PPR, rinvenibili sia nella Scheda di ambito di Paesaggio n.1 per la parte strategica, che in riferimento al morfotipo degli "insediamenti produttivi e logistici", indicato dal PPR in corrispondenza della vigente zona D1;
- l'assenza di relazioni/interferenze con la Rete ecologica, nell'area oggetto di variante (cfr. connettivo lineare

del fiume Tagliamento e tessuto connettivo forestale).

All'esito di tale raffronto, da cui potrebbe scaturire la necessità di introdurre ulteriori azioni e norme di tutela, quali presupposti di coerenza paesaggistica, dovrà quindi corrispondere l'esplicitazione delle motivazioni a sostegno dell'idoneità della previsione urbanistica.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune, in accoglimento della riserva regionale, ridefinisce i contenuti dell'elaborato RPP "Relazione Paesaggistica" alla sezione "D. Verifica di adeguamento della Var. 49 PRGC al PPR_FVG", ove sistematizza e completa il raffronto tra gli obiettivi statuari di cui all'art. 8, co. 2, delle NTA del PPR, gli indirizzi e le direttive relative ai beni paesaggistici interessati e gli obiettivi di qualità di cui all'art. 8, co. 5, delle NTA del PPR con le previsioni della variante, concludendo la disamina con l'assunzione di sintetiche note di coerenza e dettagliando l'esclusione di interferenze dirette sugli ecotopi con funzione di connettivo.

Le nuove previsioni urbanistiche, rivalutate per rispondenza alle esigenze di tutela, mitigazione, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, vengono implementate con ulteriori indicazioni di norme a recepimento degli obiettivi di qualità delineati dal PPR, introducendo all'art. 18 "Zona D1 industriale ed artigianale di scala regionale" del PRGC disposizioni, a cui viene subordinato il Piano Territoriale Infraregionale, volte a preservare gli elementi di naturalità presenti (vegetazione di greto e golenale spontanea), a potenziare le connessioni ecologiche lungo il fiume Tagliamento (fascia a verde arborea ed arbustiva, anche di mitigazione ed inserimento paesaggistico) e ad indirizzare e qualificare la progettualità dell'ambito (qualità architettonica dell'edificato e degli spazi aperti di prossimità, prestazioni di sostenibilità e risparmio energetico, dotazioni di parcheggi inerbiti, alberature, elementi vegetazionali e spazi verdi, valorizzazione della rete ciclabile su sedimi esistenti).

Verifica del superamento della riserva

Il raffronto analitico più strutturato tra la progettualità proposta dalla variante e le previsioni del PPR, rapportate al grado di relazione con le previsioni del PPR con cui si interagisce, la riformulazione della documentazione e le integrazioni normative apportate, che hanno consentito di appurare la coerenza rispetto ai valori paesaggistici individuati, l'adeguatezza rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica oltre che l'assenza di criticità in grado di pregiudicare la futura attività di conformazione del PRGC al PPR, fanno ritenere **la Riserva n.7.1 superata**.

Riserva n.7.2 (Coerenza con il PPR)

Sempre in riferimento all'adeguamento paesaggistico delle previsioni della variante al PPR, vengono richiesti al Comune:

- l'inserimento, all'art. 18 – "Zona D1 Industriale ed artigianale di scala regionale", di un espresso rinvio recettizio e dinamico alle prescrizioni d'uso di cui agli articoli 23, co. 8, e 28, co. 13, delle NTA del PPR (cfr. Allegato B riferito all'art. 7 del Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio);
- la sostituzione, sull'elaborato "RPP.1 Carta dei beni paesaggistici", del termine "vincolo" con "tutela" e lo stralcio dei contenuti estranei o inerenti al procedimento di Conformazione dello strumento urbanistico al PPR, limitando la rappresentazione ai beni paesaggistici interessati dalla previsione della variante, rapportati con un congruo intorno;
- lo stralcio, sull'elaborato "RPP.2 Carta dei morfotipi, Aree degradate e della Rete del paesaggio", dei contenuti estranei o i propri del procedimento di Conformazione, rappresentando unicamente indicazioni pertinenti ai luoghi, alle aree e agli elementi del territorio interessati dalle nuove previsioni urbanistiche, rapportati con un congruo intorno; la verifica di corrispondenza e l'evidenza grafica di tutte le indicazioni e i tematismi presenti in legenda e in cartografia, evitando sovrapposizioni che ne coprano i contenuti;
- l'introduzione, sull'elaborato RPP "Relazione Paesaggistica", di puntuali perfezionamenti e specificazioni.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In aderente riscontro a quanto indicato nella riserva, il Comune interviene implementando e riarticlando i contenuti come precisato.

Verifica del superamento della riserva

Si ritiene che attraverso le integrazioni, i perfezionamenti e le modifiche apportate agli elaborati richiamati, il

Comune abbia compiutamente risposto alla **Riserva n.7.2, che pertanto può considerarsi superata.**

B) VERIFICA DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

In relazione alla variante adottata, il Consiglio comunale, con deliberazione di approvazione n.21 del 17.07.2023, ha esaminato l'unica osservazione pervenuta (prot. 91 del 16/01/2023), accogliendola.

Il documento "Proposta tecnica di controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni dei cittadini" riporta le motivazioni dell'accoglimento dell'osservazione, richiamata nella deliberazione di approvazione, descrivendo altresì le conseguenti modifiche introdotte agli elaborati di variante.

Nello specifico, l'accoglimento dell'osservazione ha comportato la modifica dell'"ART.56 – INTERVENTI IN AREE INTERESSATE DA VINCOLO PAI (PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO) E PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI" delle NTA, con la sostituzione al punto "2. INTERVENTI IN AREE A PERICOLOSITÀ BASSA – P1", lettera a), della quota del piano di calpestio indicata in "*almeno 100 cm dal piano di campagna*" con l'indicazione di "*almeno 60 cm (...)*", ritenuta "*cautelativa*" a fronte della richiamata "*nota prot. 0000314/P dd. 03/01/2019 della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio difesa del suolo, in fase di emissione del parere positivo in merito alla declassificazione della pericolosità idraulica dell'area stessa da P2 a P1, che prescriveva un'altezza minima di 0,50 m sopra il piano di campagna (...)*".

L'istruttoria di competenza di questo Servizio ha riscontrato che la formulazione, l'esame e la modifica derivata dall'accoglimento dell'osservazione non riguardano le previsioni specifiche ed i contenuti puntuali oggetto della variante: le modifiche apportate all'"ART.56 – INTERVENTI IN AREE INTERESSATE DA VINCOLO PAI (PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO) E PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI" delle NTA, inseriscono, entro specifica sezione dedicata, le disposizioni prescritte con parere geologico n.28/2022 sulla variante stessa, senza tuttavia intervenire anche sui punti 1, 2 e 3 del dispositivo vigente, ancora riferito al PAI, per coordinarlo o adeguarlo al PGRa sull'intero territorio comunale (si sottolinea che per l'area classificata a pericolosità idraulica moderata P1, ove si colloca la zona di trasformazione proposta, al rinvio operato alle "*NTA del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRa)*", consegue già l'applicabilità dell'art. 14 delle NTA dello stesso, ove la quota di sicurezza idraulica è pari "*ad almeno 0,5 m sopra il piano di campagna*").

Per le motivazioni sopra illustrate, si valuta che **la modifica derivante dall'accoglimento dell'osservazione non possa essere confermata** negli elaborati della presente variante n.49.

Tutto ciò premesso,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi "Verifica del superamento delle riserve regionali" e "Verifica dell'accoglimento di osservazioni/opposizioni", l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di Amaro n.21 del 17.07.2023, con cui è stata approvata la variante n.49 al Piano regolatore generale comunale, sia meritevole di conferma da parte del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della LR n. 5/2007 e s.m.i., con l'introduzione delle modifiche illustrate nei succitati paragrafi con riferimento alla **Riserva n.5** ed escludendo la **modifica derivata dall'accoglimento dell'osservazione** del 16/01/2023, prot. n.91. Per effetto di tale esclusione, sono ripristinate le disposizioni vigenti.

PER IL DIRETTORE DI SERVIZIO
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to dott.ssa Magda Uliana

LG/lg

VISTO: IL PRESIDENTE